

PARTE VI

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI

Si esplicitano i criteri adottati, in via generale, dal *Gestore* per la presentazione delle proposte di delibera al *Comitato*.

Il modello di valutazione adottato è distinto per settore economico di appartenenza.

Nel caso di operazioni di consolidamento e di acquisizione di partecipazioni, l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione, anche sulla base delle seguenti informazioni:

- nel caso di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine:
 - a) in relazione ai finanziamenti a breve concessi dalla stessa banca che concede il finanziamento per il consolidamento, indicazione dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l'operazione di consolidamento, con specificazione, per ciascuno di essi, del tasso di interesse praticato e delle eventuali garanzie acquisite (comprese quelle consortili);
 - b) tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento.
 - nel caso di acquisizione di partecipazioni:
 - a) ammontare dei mezzi propri della partecipanda, con ripartizione tra capitale sociale e riserve prima e dopo l'acquisizione della partecipazione;
 - b) indicazione delle quote di capitale detenute da ogni singolo socio successivamente all'acquisizione della partecipazione;
 - c) descrizione dettagliata degli eventuali investimenti contenuti nel programma di sviluppo, con indicazione analitica dei relativi importi e fonti di copertura;
 - d) redditività presunta della partecipazione;
 - e) valutazione della partecipanda effettuata fini della determinazione dell'ammontare della partecipazione;
 - f) esperienza dei soci nel settore in cui opera la partecipanda.
-

A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA, ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE), PESCA E PISCICOLTURA.

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;

B) l'indipendenza finanziaria;

C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;

D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 1
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	$\geq 10\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (EDILIZIA: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	$\geq 0,15$

Sulla base dei **valori di riferimento** indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 1	3
$0,75 < \text{"A"} < 1$	2
$0 < \text{"A"} \leq 0,75$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\geq 10\%$	3
$6\% < \text{"B"} < 10\%$	2
$0 < \text{"B"} \leq 6\%$	1
"B" ≤ 0	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{"C"} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{"C"} \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 0,15$	3
$0,15 > \text{"D"} \geq 0,10$	2
$0,10 > \text{"D"} \geq 0,05$	1
"D" $< 0,05$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" pari a 7 o 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> (proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> della situazione di bilancio aggiornata a data recente; del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; dell'eventuale progetto di investimento; del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; del portafoglio ordini; di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<u>FASCIA "3"</u> (proposta negativa al <i>Comitato</i>)
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all'ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente su *finanziamenti a medio – lungo termine*, su *prestiti partecipativi* o su *partecipazioni*;
- b) nel caso di *finanziamenti a medio – lungo termine* e di *prestiti partecipativi* deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi *finanziamenti a medio lungo termine* o *prestiti partecipativi* – tale che alternativamente o congiuntamente:
 - i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
 - ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7;

L'efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione;

- c) nel caso di *partecipazioni*, queste devono essere di ammontare tale che l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.**

B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL'IMMOBILE), AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI (cod. Istat 60.25)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.**

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 0,80$
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	$\leq 60\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (EDILIZIA: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	$\geq 0,15$

Sulla base dei **valori di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 0,80$	3
$0,50 < \text{"A"} < 0,80$	2
$0 < \text{"A"} \leq 0,50$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\leq 60\%$	3
$60\% < \text{"B"} < 80\%$	2
$80\% \leq \text{"B"} < 120\%$	1
"B" $\geq 120\%$	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{"C"} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{"C"} \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 0,15$	3
$0,15 > \text{"D"} \geq 0,10$	2
$0,10 > \text{"D"} \geq 0,05$	1
"D" $< 0,05$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" pari a 7 o 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> (proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> della situazione di bilancio aggiornata a data recente; del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; dell'eventuale progetto di investimento; del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; del portafoglio ordini; di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<u>FASCIA "3"</u> (proposta negativa al <i>Comitato</i>)
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all'ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente su *finanziamenti a medio – lungo termine*, su *prestiti partecipativi* o su *partecipazioni*;
- b) nel caso di *finanziamenti a medio – lungo termine* e di *prestiti partecipativi* deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di *Banche* e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi *finanziamenti a medio lungo termine* o *prestiti partecipativi* – tale che alternativamente o congiuntamente:
 - i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
 - ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7;

L'efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione;

- c) nel caso di *partecipazioni*, queste devono essere di ammontare tale che l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.**

C. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE NON ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DALLE GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE.

Nel caso di operazioni finanziarie, diverse da quelle di cui ai punti 3.1., lettera e), parte II e III, non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l'impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle precedenti lettere A., B e G;
- b) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il **30%** del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato, ovvero il **20%** del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;
- c) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) l'impresa non presenti in uno degli ultimi bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato;

Solo ed esclusivamente in tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 5 o 6 o 8 dell'allegato 1 o di pagina 6 o 7 o 9 dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), c e d).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

C.BIS. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA

Nel caso di *finanziamenti a medio-lungo termine* o di *Altre operazioni* di importo base non superiore a 20.000 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), diversi da quelli di cui ai punti 3.1., lettera e), parte II e III, non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che **l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato.** L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di **100.000** Euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di **20.000** Euro);
- b) numero **addetti** dell'impresa – **Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti -** (+ 25% dell'importo base per ogni **addetto**, con un limite di **20.000** Euro);
- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di **30.000** Euro);
- d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di **20.000** Euro;
- e) crescita del fatturato almeno del 5% **nell'ultimo esercizio**, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% **nell'ultimo esercizio**, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);
- f) immobile aziendale:
- di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
 - **acquisito con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base)**
 - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di **100.000** Euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* o da *Altri fondi di garanzia* autorizzati, ai sensi del punto 5.5 della Parte III delle presenti disposizioni operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani .

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 5 o 6 o 8 dell'allegato 1 o di pagina 6 o 7 o 9 dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
 - **che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata**
-

nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;

- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

C.TER. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA.

Ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono certificare il merito di credito delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) nel caso di finanziamenti, diversi da quelli di cui ai punti 3.1., lett. e), parte II e III, di importo non superiore a 10.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

- il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
- il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
- il finanziamento sia concesso a fronte di *Investimenti*.

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 6 o 7 dell'allegato 1 o di pagina 6 o 7 dell'allegato 2 e in sostituzione dell'allegato 7, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che il finanziamento ha un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi.

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

Nel solo caso di *Controgaranzia* "sussidiaria", sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 Euro per soggetto richiedente.

I finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra possono impegnare il *Fondo* fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di Euro.

D. RICHIESTA DELLA GARANZIA DEL FONDO SU OPERAZIONI FINANZIARIE GIÀ ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DA GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE (NEI SOLI CASI DI *CONTROGARANZIA* “SUSSIDIARIA”)

Nel caso di operazioni finanziarie assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche il cui valore cauzionale (calcolato secondo le percentuali di cui alla tabella sub 1) complessivo supera:

- a) il 60% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 18 mesi e inferiore o uguale a 5 anni;
- b) ovvero l'80% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 5 anni;

i soggetti richiedenti devono inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa garanzie reali, assicurative o garanzie prestate dalle banche oltre i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Nel caso di operazioni finanziarie con durata fino a 18 mesi assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche, i soggetti richiedenti devono sempre inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa dette garanzie.

Tabella 1 – percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

G. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) **I giorni di rotazione del magazzino per le imprese che presentano la voce rimanenze, oppure**

Margine operativo netto su Fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze e per le imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25);

B) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (*);

A) indice di redditività.

(* L’importo relativo agli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) deve risultare da documenti contabili dell’impresa.

G1. Imprese che presentano la voce rimanenze

INDICE	VALORE “DI RIFERIMENTO”
A) $\{[(\text{RIMANENZE FINALI} + \text{RIMANENZE INIZIALI}) / 2] / \text{VENDITE O FATTURATO}\} * 365$	≤ 180 GIORNI
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	$\geq 0,15$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 5\%$
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	$\geq 6\%$

Sulla base dei valori **di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” ≤ 180 gg	3
$180 \text{ gg} < \text{“A”} \leq 270 \text{ gg}$	2
$270 \text{ gg} < \text{“A”} \leq 365 \text{ gg}$	1
“A” > 365 gg	0*
“B” $\geq 0,15$	3
$0,15 > \text{“B”} \geq 0,10$	2
$0,10 > \text{“B”} \geq 0,05$	1
“B” $< 0,05$	0
“C” $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{“C”} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{“C”} \leq 15\%$	1
“C” $> 15\%$	0*
“D” $\geq 6\%$	3
$6\% > \text{“D”} \geq 4\%$	2
$4\% > \text{“D”} \geq 2\%$	1
“D” $< 2\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

G2. Imprese che non presentano la voce rimanenze e imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25)

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO	$\geq 0,10$
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	$\geq 0,15$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 5\%$
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	$\geq 6\%$

Sulla base dei valori **di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” $\geq 0,10$	3
$0,10 > \text{“A”} \geq 0,07$	2
$0,07 > \text{“A”} \geq 0,03$	1
“A” $< 0,03$	0
“B” $\geq 0,15$	3
$0,15 > \text{“B”} \geq 0,10$	2
$0,10 > \text{“B”} \geq 0,05$	1
“B” $< 0,05$	0
“C” $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{“C”} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{“C”} \leq 15\%$	1
“C” $> 15\%$	0*
“D” $\geq 6\%$	3
$6\% > \text{“D”} \geq 4\%$	2
$4\% > \text{“D”} \geq 2\%$	1
“D” $< 2\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore* nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i soggetti richiedenti devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> (proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> • informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; • dell'eventuale progetto di investimento; • del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; • delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; • del portafoglio ordini; • di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; • di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; • di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Comitato</i>)

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 25% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili dal *Gestore* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso".

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il **business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale**, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di**

operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.

H. CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI ECONOMICAMENTE E FINANZIARIAMENTE SANI

I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 7.5 e 7.6 della Parte III delle presenti disposizioni operative possono presentare le richieste di ammissione relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella “Fascia 1” e nella “Fascia 2” di valutazione, a condizione che:

- a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- e
- b) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Qualora non ricorrano entrambe le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), i soggetti richiedenti devono necessariamente inviare, unitamente alla richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i modelli di valutazione di cui alle pagine 6 o 7 o 9 dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative.

Nel caso di operazioni relative alle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dalle ultime due dichiarazioni fiscali, presentate dai *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 7.5 e 7.6 della Parte III delle presenti disposizioni operative, tali imprese rientrano sempre nella “Fascia 2” di valutazione.
